

CAMERA DEI DEPUTATI N. 798

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BORRA, DELFINO, FRASSON, ZAMPIERI, BERTOLI, LIA, PERANI, ZAMBON, MORGANDO, DAL CASTELLO, TORCHIO

Modifiche alla legge 27 dicembre 1985, n. 816, concernente aspettative, permessi ed indennità degli amministratori locali

Presentata il 19 maggio 1992

ONOREVOLI COLLEGHI! — All'inizio dell'iter parlamentare della nuova legge di riforma dell'ordinamento delle autonomie locali ci si era assunti l'impegno di affrontare in tempi successivi il compito di migliorare lo *status* degli amministratori locali. Infatti questa esigenza è abbastanza forte anche se l'ultima legge in materia risale al 1985.

Non si tratta pertanto di innovare eccessivamente, ma soltanto di andare a rivedere, a migliorare e ad aggiornare la legge 27 dicembre 1985, n. 816, anche alla luce della nuova disciplina delle autonomie locali.

Infatti i compiti e le responsabilità degli amministratori locali stanno sempre più crescendo, e giustamente, perché si sta facendo strada il convincimento dell'op-

portunità di un allargamento delle competenze locali per realizzare una efficienza crescente del settore pubblico e per dare risposte più adeguate alle esigenze dei cittadini. Ma finora non esisteva un corrispettivo di remunerazione e di indennizzo pari alle responsabilità e all'impegno che gli amministratori locali dovevano accollarsi, forse per una visione pseudo-moralistica o peggio ancora per il retaggio della vecchia visione borghese e risorgimentale, secondo cui le cariche politiche ed amministrative dovevano essere riservate ai notabili ed ai benestanti. Sta di fatto che in democrazia occorre che tutti siano messi in condizione di poter operare nelle pubbliche amministrazioni e nelle cariche rappresentative e nelle migliori condizioni per poter esercitare mandati sempre più complessi.

Nonostante la legge n. 816 del 1985 abbia rappresentato un buon avvio alla soluzione del problema, essa contiene notevoli timidezze ed imprecisioni ed ha sortito scarsi effetti.

Il risultato è che per la modestia degli emolumenti si sta restringendo il numero di coloro che sono disponibili ad assumersi l'onere di fare il pubblico amministratore, si rende difficile il ricambio di classe dirigente e si va sempre più limitando ai professionisti della politica la presenza nelle amministrazioni locali.

Infatti per un professionista, per un imprenditore, o anche per un qualsiasi dirigente o funzionario sia pubblico che privato, l'impegno porta ad un disagio finanziario che diventa ostativo. E nelle nostre amministrazioni diventa sempre più difficile trovare imprenditori, professionisti o persone che nell'attività lavorativa abbiano gratificazioni e successo, e questo con grave danno per la rappresentatività e per gli stessi risultati amministrativi.

La presente proposta di legge si prefigge il fine di realizzare sensibili miglioramenti economici nelle indennità degli amministratori locali, per avere un equilibrio con le retribuzioni attribuite per responsabilità analoghe nel settore privato e per mettere in condizione un'area sempre più vasta di cittadini di non avere ostacoli all'impegno amministrativo.

Inoltre introduce una nuova disciplina per le aspettative, con la possibilità di fruire di una aspettativa a tempo parziale e cioè al 50 per cento dell'orario lavorativo. E questo per dare la possibilità di uno sgravio lavorativo ai sindaci dei piccoli comuni e per dare una risposta a coloro che non intendono troncarsi definitivamente con il mondo del lavoro, specie se si pensa a quella che è e deve essere la transitorietà dell'impegno amministrativo.

Viene infine proposta una disciplina certa, per dare ai cittadini alle armi per il servizio di leva la piena possibilità di adempiere senza ostacoli al mandato amministrativo.

Nella proposta di legge viene poi inserita la disciplina per gli amministratori

del nuovo livello istituzionale introdotto dalla legge n. 142 del 1990, che è la città metropolitana.

Venendo agli articoli, che per una scelta di semplicità recano modifiche alla legge n. 816 del 1985, l'articolo 1 introduce accanto all'esistente aspettativa a tempo pieno una aspettativa a tempo parziale, lasciando immutati gli altri aspetti normativi.

L'articolo 2 specifica chi ha diritto alla aspettativa, sia a tempo parziale che a tempo pieno. La novità significativa è la possibilità per tutti i sindaci di poter fruire dell'aspettativa a tempo parziale e la possibilità di scelta tra i due istituti per gli enti di maggiore rilevanza.

L'articolo 3 sancisce il diritto all'indennità di carica per i sindaci, gli assessori dei comuni superiori a 1.000 abitanti, i presidenti e gli assessori provinciali, i sindaci e gli assessori delle città metropolitane. Agli assessori che svolgono funzioni vicarie del sindaco o del presidente della provincia è attribuita una maggiorazione dell'indennità di carica del 20 per cento. Sempre all'articolo 3 viene introdotta una nuova indennità sostitutiva di mancato reddito, che sostituisce il meccanismo del raddoppio dell'indennità, previsto dalla legge n. 816 del 1985 per chi andasse in aspettativa o per chi fosse lavoratore non dipendente. Tale istituto era piuttosto approssimativo ed era inidoneo nella sua elementarità a garantire un reddito adeguato ed articolato a chi operasse a tempo pieno. Inoltre la possibilità dell'aspettativa a tempo parziale comporta la possibilità di fruire di metà di questa indennità.

Gli articoli 4 e 5 estendono il diritto all'aspettativa, all'indennità di carica e all'indennità sostitutiva di mancato guadagno ai presidenti di aziende speciali o di consorzi di enti locali con più di 300 dipendenti.

L'articolo 6 determina la disciplina delle indennità di presenza per i consiglieri e la non cumulabilità.

L'articolo 7 accolla l'onere finanziario delle nuove indennità e dei nuovi gettoni di presenza agli enti, senza alcun aggravio di spesa per lo Stato.

L'articolo 8 abroga la norma transitoria prevista dalla legge n. 816 del 1985 che manteneva in vita un riferimento alla legge n. 632 del 1979 per le indennità degli amministratori.

L'articolo 9 tende a tutelare la possibilità per i consiglieri in servizio di leva di esplicitare efficacemente il mandato amministrativo.

L'articolo 10 sostituisce le tabelle allegate alla legge n. 816 del 1985 con gli importi massimi delle indennità di carica per sindaci ed assessori, presidenti e assessori provinciali, sindaci ed assessori metropolitani, dei gettoni di presenza per

i consiglieri e delle indennità sostitutive di mancato guadagno.

Dalle tabelle si ricava una volontà di un rilevante miglioramento, con una articolazione più vasta, con una maggiore attenzione ai comuni medio-piccoli e con una modifica del rapporto abitanti-indennità più realistico e pari all'impegno necessario.

Si tratta di una proposta di legge molto concreta, che se approvata tempestivamente può realizzare condizioni di lavoro migliori per i nostri amministratori, così da integrare la recente riforma delle autonomie locali.

**TABELLE DI RAFFRONTO
TRA LE PRECEDENTI INDENNITÀ E QUELLE PROPOSTE**

INDENNITÀ SINDACI — attuali

Classe	Senza aspett.	Con aspettativa o lavor. autonomi
fino a 3.000 ab.	440.000	non ammessa
da 3.001 a 5.000 ab.	660.000	non ammessa
da 5.001 a 30.000 ab.	880.000	1.760.000
da 30.001 a 50.000 ab.	990.000	1.980.000
da 50.001 a 100.000 ab.	1.210.000	2.420.000
da 100.001 a 250.000 ab.	1.430.000	2.860.000
da 250.001 a 500.000 ab.	1.650.000	3.300.000
oltre 500.000 ab.	2.200.000	4.400.000

INDENNITÀ SINDACI — proposte

Classe	Senza aspett.	Con aspett. a tempo parziale	Con aspett. a tempo pieno o lav. aut.
fino a 1.000 ab.	800.000	1.400.000	non ammessa
da 1.001 a 3.000 ab.	1.000.000	1.600.000	non ammessa
da 3.001 a 5.000 ab.	1.300.000	1.900.000	non ammessa
da 5.001 a 10.000 ab.	1.600.000	2.200.000	non ammessa
da 10.001 a 30.000 ab.	1.800.000	2.400.000	3.000.000
da 30.001 a 50.000 ab.	2.000.000	2.750.000	3.500.000
da 50.001 a 100.000 ab.	2.500.000	3.250.000	4.000.000
da 100.001 a 500.000 ab.	3.500.000	4.400.000	5.300.000
oltre 500.000 ab.	4.500.000	5.750.000	7.000.000

INDENNITÀ ASSESSORI COMUNALI — attuali

Classe	Senza aspett.	Con aspettativa o lavor. autonomi
fino a 5.000 ab.	non ammessa	non ammessa
da 5.001 a 30.000 ab.	396.000	non ammessa
da 30.001 a 50.000 ab.	440.500	non ammessa
da 50.001 a 100.000 ab.	726.000	1.452.000
da 100.001 a 250.000 ab.	858.000	1.716.000
da 250.001 a 500.000 ab.	1.072.000	2.145.000
oltre 500.000 ab.	1.430.000	2.860.000

INDENNITÀ ASSESSORI COMUNALI — proposte

Classe	Senza aspett.	Con aspett. a tempo parziale	Con aspett. a tempo pieno o lav. aut.
da 1.001 a 3.000 ab.	300.000	non ammessa	non ammessa
da 3.001 a 5.000 ab.	400.000	non ammessa	non ammessa
da 5.001 a 10.000 ab.	650.000	non ammessa	non ammessa
da 10.001 a 30.000 ab.	800.000	non ammessa	non ammessa
da 30.001 a 50.000 ab.	1.000.000	1.750.000	non ammessa
da 50.001 a 100.000 ab.	1.250.000	2.000.000	2.750.000
da 100.001 a 500.000 ab.	1.750.000	2.650.000	3.550.000
oltre 500.000 ab.	2.250.000	3.500.000	4.750.000

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

INDENNITÀ PRESIDENTI PROVINCE — attuali

Classe	Senza aspett.	Con aspettativa o lavor. autonomi
fino a 250.000 ab.	1.210.000	2.420.000
da 250.001 a 500.000 ab.	1.430.000	2.860.000
da 500.001 a 1.000.000 ab.	1.650.000	3.300.000
oltre 1.000.000 ab.	1.980.000	3.960.000

INDENNITÀ PRESIDENTI PROVINCE — proposte

Classe	Senza aspett.	Con aspett. a tempo parziale	Con aspett. a tempo pieno o lav. aut.
fino a 500.000 ab.	3.000.000	3.750.000	4.500.000
da 500.001 a 1.000.000 ab.	3.500.000	4.400.000	5.300.000
oltre 1.000.000 ab.	4.000.000	4.900.000	5.800.000

INDENNITÀ ASSESSORI PROVINCE — attuali

Classe	Senza aspett.	Con aspettativa o lavor. autonomi
fino a 250.000 ab.	786.000	1.572.000
da 250.001 a 500.000 ab.	930.000	1.860.000
da 500.001 a 1.000.000 ab.	1.072.000	2.144.000
oltre 1.000.000 ab.	1.287.000	2.574.000

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

INDENNITÀ ASSESSORI PROVINCE — proposte

Classe	Senza aspett.	Con aspett. a tempo parziale	Con aspett. a tempo pieno o lav. aut.
fino a 500.000 ab.	1.500.000	2.250.000	3.000.000
da 500.001 a 1.000.000 ab.	1.750.000	2.650.000	3.550.000
oltre 1.000.000 ab.	2.000.000	2.900.000	3.800.000

INDENNITÀ DI PRESENZA PER I CONSIGLIERI COMUNALI

Classe	Attuali	Proposte
comuni fino a 30.000 ab.	16.500	30.000
da 30.001 a 250.000 ab.	27.500	50.000
da 250.001 a 500.000 ab.	44.000	70.000
oltre 500.000 ab.	77.000	90.000

INDENNITÀ DI PRESENZA PER I CONSIGLIERI PROVINCIALI

Attuali	Proposte
province fino a 250.000 ab. 27.500	fino a 500.000 ab. 50.000
da 250.001 a 500.000 ab. 33.000	da 500.001 a 1.000.000 ab. 70.000
da 500.001 a 1.000.000 ab. 55.000	oltre 1.000.000 ab. 90.000
oltre 1.000.000 ab. 77.000	

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. L'articolo 2 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, è sostituito dal seguente:

« ART. 2. — (*Collocamento in aspettativa*).

— 1. Agli effetti della presente legge possono essere collocati, a domanda, in aspettativa non retribuita a tempo parziale, intendendosi per questa un tempo corrispondente a metà dell'orario settimanale di lavoro, o a tempo pieno, anche se questa non è prevista dai rispettivi ordinamenti, i lavoratori dipendenti pubblici e privati, eletti alle cariche di cui alla presente legge.

2. Il periodo trascorso in aspettativa è considerato a tutti gli effetti come servizio effettivamente prestato, nonché come legittimo impedimento per il compimento del periodo di prova.

3. Per i lavoratori dipendenti collocati in aspettativa ai sensi della presente legge, gli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi sono versati ai rispettivi enti dal datore di lavoro pubblico e, su richiesta di questo, rimborsati dall'ente presso il quale il lavoratore posto in aspettativa esercita il mandato. Lo stesso ente provvede al versamento, presso i competenti istituti previdenziali ed assicurativi, dei predetti oneri in sostituzione del datore di lavoro privato, al quale è altresì rimborsata la quota annuale di accantonamento per l'indennità di fine rapporto, entro i limiti di un dodicesimo dell'indennità di carica annua da parte dell'ente e per l'eventuale residuo da parte dell'eletto ».

ART. 2.

1. L'articolo 3 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, è sostituito dal seguente:

« ART. 3. — (*Amministratori aventi diritto all'aspettativa*). — 1. Possono essere

posti, a richiesta, in aspettativa a tempo parziale:

- a) i sindaci;
- b) gli assessori dei comuni superiori a 30.000 abitanti, o capoluoghi di provincia;
- c) i presidenti e gli assessori provinciali;
- d) i sindaci e gli assessori delle città metropolitane.

2. Possono essere posti, a richiesta, in aspettativa a tempo pieno:

- a) i sindaci dei comuni superiori a 10.000 abitanti;
- b) gli assessori dei comuni superiori a 50.000 abitanti;
- c) i presidenti e gli assessori provinciali;
- d) i sindaci e gli assessori delle città metropolitane ».

ART. 3.

1. L'articolo 5 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, è sostituito dal seguente:

« ART. 5. — (*Indennità di carica dei sindaci e degli assessori*). — 1. Ai sindaci, agli assessori dei comuni superiori ai 1.000 abitanti, ai presidenti e agli assessori provinciali, ai sindaci e agli assessori delle città metropolitane è corrisposta una indennità mensile di carica, deliberata dal consiglio di appartenenza, entro i limiti massimi per ciascuna classe di comune o di provincia previsti dalle tabelle A e B allegate alla presente legge.

2. Agli assessori comunali, delle città metropolitane e provinciali, cui spetti in base alla presente legge l'indennità di carica e che svolgono funzioni vicarie del sindaco o del presidente dell'amministrazione provinciale, compete una maggiorazione dell'indennità di carica del 20 per cento ».

2. L'articolo 6 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, è sostituito dal seguente:

« ART. 6. — (*Indennità aggiuntiva sostitutiva del mancato reddito*). — 1. Agli amministratori che fruiscono dell'aspettativa prevista dalla presente legge compete, in aggiunta all'indennità di carica, una indennità mensile aggiuntiva sostitutiva del mancato reddito, ad essa commisurata, nei limiti di cui alla tabella C allegata alla presente legge, con riduzione del 50 per cento per chi sia collocato in aspettativa a tempo parziale.

2. Nelle amministrazioni in cui è previsto, ai sensi della presente legge, il collocamento in aspettativa, agli amministratori che svolgono attività lavorativa non dipendente è corrisposta, in aggiunta all'indennità di carica, l'indennità di cui al comma 1, determinata nell'ambito della misura massima consentita per quell'ente ».

ART. 4.

1. Il quarto comma dell'articolo 7 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, è sostituito dal seguente:

« Ai presidenti delle aziende speciali di enti territoriali che abbiano più di trecento dipendenti può essere, a richiesta, concessa l'aspettativa a tempo parziale o a tempo pieno con il godimento dell'indennità aggiuntiva di cui al comma 1 dell'articolo 6 ».

2. Dopo il quarto comma dell'articolo 7 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, è aggiunto il seguente:

« Ai soggetti di cui al quarto comma, nel caso che svolgano attività lavorativa non dipendente, sono estesi i benefici di cui al comma 2 dell'articolo 6 ».

ART. 5.

1. Il quarto comma dell'articolo 9 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, è sostituito dal seguente:

« I benefici di cui all'articolo 4 sono estesi ai presidenti di consorzi tra comuni e province e delle loro aziende quando questi abbiano più di 300 dipendenti ».

ART. 6.

1. L'articolo 10 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, è sostituito dal seguente:

« ART. 10. — (*Indennità di presenza dei consiglieri comunali e provinciali*). — 1. Ai consiglieri comunali e provinciali e delle città metropolitane è corrisposta una indennità di presenza per l'effettiva partecipazione ad ogni seduta del consiglio e per non più di una seduta al giorno, entro i limiti massimi previsti dalle tabelle D ed E allegate alla presente legge ».

2. L'articolo 11 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, è sostituito dal seguente:

« ART. 11. — (*Condizioni per la corresponsione della indennità di presenza*). — 1. La stessa indennità di cui all'articolo 10 è corrisposta alle medesime condizioni per la effettiva partecipazione alle sedute delle commissioni consiliari permanenti, formalmente istituite e formalmente convocate.

2. L'indennità di presenza, nei limiti dei casi di cui al comma 1, può essere concessa dai consigli comunali per le sedute dei consigli tributari.

3. Le indennità di cui all'articolo 10 e quella di cui al presente articolo non sono tra loro cumulabili nell'ambito delle medesime giornate ».

ART. 7.

1. L'articolo 17 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, è sostituito dal seguente:

« ART. 17. — (*Copertura dell'onere finanziario*). — 1. All'onere finanziario derivante dall'attuazione della presente legge provvedono gli enti interessati, nei limiti delle disponibilità di bilancio, senza ulteriori oneri per lo Stato ».

ART. 8.

1. L'articolo 18 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, è abrogato.

ART. 9.

1. Dopo l'articolo 27 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, è inserito il seguente:

« ART. 27-bis. — (*Servizio di leva*). — 1. I consiglieri comunali, provinciali e delle città metropolitane, chiamati alle armi per il servizio di leva hanno diritto di svolgere il servizio nel reparto militare più vicino all'ente in cui sono stati eletti.

2. Ai consiglieri di cui al comma 1 devono essere concessi tutti i permessi necessari per consentire quanto previsto dall'articolo 4 ».

ART. 10.

1. Le tabelle allegate alla legge 27 dicembre 1985, n. 816, sono sostituite dalle tabelle A, B, C, D ed E allegate alla presente legge.

ART. 11.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

TABELLA A.
(v. articolo 3, comma 1).

IMPORTO MASSIMO DELL'INDENNITÀ MENSILE DI CARICA
PER GLI AMMINISTRATORI COMUNALI

Classe del comune	Sindaci	Assessori
fino a 1.000 abitanti	800.000	—
da 1.001 a 3.000 abitanti	1.000.000	300.000
da 3.001 a 5.000 abitanti	1.300.000	400.000
da 5.001 a 10.000 abitanti	1.600.000	650.000
da 10.001 a 30.000 abitanti	1.800.000	800.000
da 30.001 a 50.000 abitanti	2.000.000	1.000.000
da 50.001 a 100.000 abitanti	2.500.000	1.250.000
da 100.001 a 500.000 abitanti	3.500.000	1.750.000
oltre 500.000 abitanti	4.500.000	2.250.000

Agli amministratori dei comuni capoluogo di provincia con popolazione sino a 50.000 abitanti è corrisposta l'indennità di carica entro i limiti previsti per gli amministratori dei comuni con popolazione da 50.001 a 100.000 abitanti.

Agli amministratori dei comuni capoluogo di provincia con popolazione da 50.001 a 100.000 abitanti è corrisposta l'indennità di carica entro i limiti previsti per gli amministratori dei comuni con popolazione da 100.001 a 500.000 abitanti.

Ai sindaci e agli assessori delle città metropolitane è corrisposta l'indennità di carica entro i limiti previsti per gli amministratori dei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti.

TABELLA B
(v. articolo 3, comma 1)

IMPORTO MASSIMO DELL'INDENNITÀ MENSILE DI CARICA
PER GLI AMMINISTRATORI PROVINCIALI

Classe della provincia	Presidenti	Assessori
fino a 500.000 abitanti	3.000.000	1.500.000
da 500.001 a 1.000.000 abitanti	3.500.000	1.750.000
oltre 1.000.000 abitanti	4.000.000	2.000.000

TABELLA C.
(v. articolo 3, comma 2).

IMPORTO MASSIMO DELL'INDENNITÀ MENSILE AGGIUNTIVA SOSTITUTIVA
DI MANCATO REDDITO AGLI AMMINISTRATORI CHE
FRUISCONO DI ASPETTATIVA

comuni fino a 30.000 abitanti	1.200.000
comuni da 30.001 a 100.000 abitanti	} 1.500.000
province fino a 500.000 abitanti	
comuni da 100.001 a 500.000 abitanti	} 1.800.000
province oltre 500.000 abitanti	
comuni oltre 500.000 abitanti	} 2.500.000
città metropolitane	

TABELLA D.

(v. articolo 6, comma 1).

**IMPORTO MASSIMO DELL'INDENNITÀ DI PRESENZA
PER I CONSIGLIERI COMUNALI**

Classe del comune	Importo massimo
fino a 30.000 abitanti	30.000
da 30.001 a 100.000 abitanti	50.000
da 100.001 a 500.000 abitanti	70.000
oltre 500.000 abitanti	90.000

Ai consiglieri delle città metropolitane è corrisposta una indennità di presenza entro i limiti previsti per i comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti.

TABELLA E.

(v. articolo 6, comma 1).

**IMPORTO MASSIMO DELL'INDENNITÀ DI PRESENZA
PER I CONSIGLIERI PROVINCIALI**

Classe della provincia	Importo massimo
fino a 500.000 abitanti	50.000
da 500.001 a 1.000.000 abitanti	70.000
oltre 1.000.000 abitanti	90.000